



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEODORISIO
PIAZZA UMBERTO I, 24 66050 MONTEODORISIO (CH)

C.F. : 83001430699 C.M.: CHIC824008 - Tel. e fax: 0873 316134

Email: chic824008@istruzione.it, Email certificata: chic824008@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
ATTUATIVO DELLO STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE
STUDENTESSE
(D.P.R. 24.06.1998 N. 249 - DPR 21/11/07 N. 235)

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.P.R. 249 del 24-06-1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse” e le successive modifiche intervenute con il D.P.R. 235 del 21-11-2007;

VISTA la L. 241 del 07-08-1990 con le successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 297 del 16-04-1994 con le successive modifiche; **PREMESSO** che lo “Statuto degli studenti e delle studentesse” accoglie e sviluppa le indicazioni della “Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo (1989) ratificata nel nostro ordinamento con la L. 176 del 27-05-1991;

PREMESSO che la scuola dell’autonomia “si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana (art. 2 comma 2, D.P.R. 275 del 08-03-1999);

VISTA la Direttiva MPI 104 del 30-11-2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”;

VISTA la C.M. 3602 del 31-07-2008;

VISTA la L. 71 del 29-05-2017;

DELIBERA

Il presente Regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, ai principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone.

PREMESSA

1. Il Regolamento di Disciplina dell'Istituto Comprensivo statale di Monteodorisio si integra con il Patto Educativo di Corresponsabilità che prevede disposizioni sui diritti e doveri nel rapporto tra questa Istituzione scolastica autonoma, gli alunni e le famiglie, al fine di condividere i nuclei fondanti dell'azione educativa.
2. Poiché la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita delle persone in tutte le sue dimensioni, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità negli alunni ed alla ricostruzione di una civile convivenza nella comunità scolastica, nonché al recupero con attività di carattere sociale, culturale ed a vantaggio della comunità scolastica.
3. La comunità scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che lo compongono, quale che sia la loro età e condizione sociale e culturale.
5. Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri il comportamento deve essere quindi corretto e consono ai principi su cui si fonda l'Istituzione scolastica.
6. Gli alunni devono rispettare le istituzioni e le regole del vivere civile, devono inoltre osservare i doveri scolastici e le norme che regolano la vita della comunità scolastica: rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutti gli operatori scolastici; assolvimento degli impegni scolastici; osservanza delle norme e delle regole che tutelano la sicurezza e la salute e che assicurano il regolare andamento della scuola; utilizzo corretto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi e dell'arredo. Il comportamento deve essere tale da non arrecare danni a persone o cose.
7. Compito preminente della scuola è perciò educare e formare, non punire; la sanzione disciplinare è finalizzata al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
8. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento più generale.

9. La successione delle sanzioni non è, né deve essere, automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere, mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

10. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo su decisione del Consiglio di Classe.

ARTICOLO 1

Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 249 del 24-06-1998 e successive modifiche, prevede le infrazioni disciplinari, e stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e declina il relativo procedimento. Esso è funzionale al conseguimento degli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto e rappresenta una misura attuativa delle previsioni della L.71 del 29-05-2017.

2. I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.

3. La sanzione deve essere applicata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

4. Il richiamo scritto deve essere preciso e circostanziato ovvero deve descrivere con precisione il comportamento scorretto e deve essere riferito a soggetti chiaramente individuati.

5. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari se non in ragione di una condotta intenzionale o colposa. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Il presente Regolamento determina le modalità attraverso le quali gli studenti sono sentiti in relazione alle esigenze di celerità del procedimento.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni sono adottate dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti.

7. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla scuola oltre 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione o dallo scrutinio sono adottate dal Consiglio d'istituto.
8. Nei periodi di allontanamento, in previsione del rientro nella comunità scolastica, saranno date all'alunno indicazioni sulle attività da svolgere a casa.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al perdurare della situazione di pericolo.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali, o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ARTICOLO 2

Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare le lezioni regolarmente e con e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, assentandosi solo per gravi e giustificati motivi, per i quali informano la scuola.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni, lo stesso rispetto, anche formale che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, serio ed educato, coerente con i principi di responsabilità, legalità e solidarietà, nel rispetto del lavoro degli insegnanti, del proprio e di quello dei compagni.
4. Gli studenti sono leali sia nel comportamento verso i compagni e gli insegnanti, sia nell'impegno scolastico, sanno riconoscere i propri errori e si assumono le proprie responsabilità.
5. Gli studenti usano un linguaggio corretto ed educato, evitando ogni aggressività e qualsiasi parola offensiva e adattando il proprio linguaggio all'interlocutore.
6. L'obbligo di osservare una condotta rispettosa dell'integrità e della dignità delle persone (compagni, personale della scuola), si riferisce anche alle relazioni intrattenute con strumenti informatici e telematici nella rete o nei social network di qualsiasi natura.
7. Gli studenti rispettano il proprio corpo e lo mantengono pulito e in salute, tengono in ordine gli oggetti personali e portano a scuola solo quelli utili alla loro attività di studio.

8. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite per le sedi scolastiche.
9. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e delle persone.
10. Gli studenti si presentano a scuola con il materiale didattico occorrente e con abbigliamento rispettoso dei compagni, degli insegnanti e dell'Istituzione.
11. Gli studenti rispettano e fanno rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove si studia e si lavora; collaborano a renderlo più bello, confortevole ed accogliente per migliorare la qualità della vita della scuola.
12. Gli studenti hanno il dovere di informare i genitori dei risultati scolastici e delle proprie mancanze.
13. L'utilizzo del cellulare è vietato per tutta la durata delle ore di lezione. È, pertanto, sconsigliato agli studenti di portare il proprio apparecchio cellulare a scuola. Qualora gli studenti ne fossero muniti, dovranno consegnarlo, spento, al docente della prima ora e ne rientreranno in possesso solo al momento dell'uscita dalla scuola. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente, mediante la linea telefonica fissa della scuola.
14. Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa se non preventivamente autorizzata dal docente e con specifico riferimento ad esigenze didattiche.
15. L'uso di attrezzature tecnologiche della scuola è ammesso solo con autorizzazione e sotto la sorveglianza del docente, con specifico riferimento ad esigenze didattiche.
16. Tutti i doveri degli studenti si intendono estesi a tutto il tempo scuola compresa la ricreazione e le uscite didattiche.

ARTICOLO 3

Infrazioni disciplinari

Le infrazioni disciplinari sono comportamenti in violazione dei doveri degli studenti e sono classificate come segue:

1. Infrazioni lievi: condotte che per modalità, intensità della colpevolezza o entità delle conseguenze contrastano lievemente con i doveri di cui all'art. 2, e che richiedono un celere intervento correttivo:

- a) Ritardo reiterato alle lezioni.
- b) Mancata giustificazione delle assenze.

- c) Mancato rispetto degli impegni di studio: non svolgere i compiti, non rispettare le consegne, non portare i materiali necessari.
- d) Ritardo nella riconsegna di comunicazioni e avvisi firmati dai genitori.

2. Infrazioni gravi

- a) Disturbo allo svolgimento delle lezioni.
- b) Comportamenti scorretti nei bagni, negli spogliatoi, nei corridoi, durante l'accesso e l'uscita dalla scuola e negli spostamenti interni ed esterni alla scuola, alla ricreazione, al cambio dell'ora.
- c) Mancanza di rispetto, anche formale, con atteggiamenti, gesti e linguaggio offensivi, nei confronti del personale della scuola, dei compagni, delle Istituzioni.
- d) Falsificazione di firme.
- e) Utilizzo del telefono cellulare o di altro dispositivo idoneo a registrare e diffondere suoni e immagini durante l'orario scolastico.
- f) Utilizzo di qualsiasi mezzo tecnologico senza specifica autorizzazione del docente.
- g) Diffusione non autorizzata, attraverso social network, chat, blog, forum, messaggistica veloce, di dati, foto o filmati riguardanti la vita scolastica.

3. Infrazioni gravissime

- a) Reiterazione di una delle infrazioni previste al precedente punto 2 del presente articolo.
- b) Mancanza di rispetto, anche formale, con atteggiamenti, gesti e linguaggio offensivi, nei confronti di persone particolarmente vulnerabili o con finalità discriminatorie o razziste.
- c) Diffusione, attraverso social network, chat, blog, forum, messaggistica veloce, di contenuti denigratori, calunniosi, offensivi nei confronti di personale della scuola, compagni, familiari.
- d) Diffusione, attraverso social network, chat, blog, forum, messaggistica veloce, di contenuti denigratori, calunniosi, offensivi nei confronti di persone particolarmente vulnerabili o con finalità discriminatorie o razziste.
- e) Danneggiamento di strutture, arredi, suppellettili e sussidi didattici della scuola, dei docenti, dei compagni.
- f) Comportamenti configurabili come reati: reati che violino la dignità e il rispetto della persona (minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, gravi atti di bullismo e cyber bullismo..) oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento).

ARTICOLO 4

Violazioni e sanzioni

Le sanzioni per ciascun gruppo di infrazioni si intendono graduali, vanno pertanto applicate a partire dalla prima, passando alla successiva quando la prima si sia rivelata inefficace e pertanto vi sia ripetizione della mancanza.

INFRAZIONI DISCIPLINARI SANZIONI ORGANO COMPETENTE

Art. 3 punto 1 Infrazioni lievi da a) fino a d)

1. Richiamo verbale privato o in classe da parte dell'insegnante, anche di classe diversa e ammonizione scritta sul diario dello studente, firmata per presa visione dalla famiglia; annotazione sul registro elettronico.
2. Annotazione sul registro elettronico; ammonizione controfirmata dal Ds o dal docente collaboratore del Ds.
3. Ammonizione scritta sul registro di classe elettronico, con convocazione della famiglia per un colloquio. L'insegnante di classe annota l'ammonizione sul registro elettronico; la convocazione è richiesta di norma dall'insegnante coordinatore.

Reiterazione delle infrazioni dell'art. 3, punto 1, Art. 3 punto 2 - Infrazioni gravi da a) fino a h)

4. Ammonizione scritta del Ds su proposta del coordinatore di classe o del Consiglio di Classe.
5. Sospensione da attività specifica o da uno o più visite guidate o viaggi di Istruzione (Organo competente: Consiglio di classe con la sola componente docente).
6. Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni (Organo competente: Consiglio di classe in forma completa).

Reiterazione delle infrazioni dell'Art. 3, punto 3

- Infrazioni gravissime da a) fino a e)

7. Sospensione da cinque a quindici giorni con allontanamento dalla comunità Scolastica. Organo competente: Consiglio di classe.

- Infrazioni gravissime f)

8. Sospensione per un periodo superiore a 15 giorni. (Organo competente: Consiglio d'Istituto).
9. Sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico. (Organo competente: Consiglio d'Istituto).

10. Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame distato conclusivo del corso di studi (Organo competente: Consiglio d'Istituto).

I provvedimenti sanzionatori sono assunti a maggioranza dal Consiglio di classe (compresa la componente genitori ove ne sia prevista la presenza) o dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza della metà più uno di tutti gli aventi diritto. Non è consentita l'astensione. Il membro dell'Organo collegiale legato da vincoli di parentela con lo studente oggetto del procedimento non partecipa alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 5

Organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono disposte dai Docenti, dal Dirigente scolastico, dal Consiglio di classe e dal Consiglio d'Istituto secondo quanto indicato nell'Art. 4 del presente regolamento di disciplina.

ARTICOLO 6

Procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. Per le sanzioni da 1 a 4 della tabella dell'Art.4 l'efficacia educativa dell'intervento correttivo del docente e la necessità di contenere il turbamento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'Art. 7 comma 1 della L. 241-1990 e successive modifiche. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal docente nell'immediatezza del fatto, dopo aver sentito senza formalismi le giustificazioni dello studente.
2. Per l'ammonizione scritta del Dirigente scolastico, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo e la necessità di contenere il turbamento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'Art. 7 comma 1 della L. 241-1990 e successive modifiche. L'ammonizione viene pertanto formulata con sintetiche motivazioni, dopo audizione dello studente, e comunicata alla famiglia che la controfirma per presa visione.
3. Per tutte le altre sanzioni, il Dirigente scolastico provvede alla contestazione scritta degli addebiti mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'Art. 7 comma 1 della L. 241-1990 e convoca lo studente e la famiglia per il contraddittorio a sua difesa entro

5 giorni dalla contestazione. Il Dirigente provvede, direttamente o mediante delegato, agli atti istruttori ritenuti opportuni.

4. La comunicazione di avvio del procedimento contenente la contestazione degli addebiti deve essere consegnata allo studente e/o ai suoi genitori, mediante raccomandata a mano, posta elettronica.
5. L'atto deve recare la chiara descrizione delle condotte poste in essere dallo studente. Qualora nell'evento disciplinarmente rilevante siano coinvolti altri studenti offesi dalla condotta dell'incolpato, costoro e i loro genitori sono avvisati dell'apertura del procedimento in qualità di controinteressati con le stesse modalità indicate nel comma precedente.
6. Lo studente incolpato ha diritto di farsi assistere da un genitore.
7. L'audizione si svolge alla presenza del Dirigente scolastico, del responsabile di plesso e del coordinatore di classe. Lo studente esprime le proprie le proprie giustificazioni e può avvalersi di prove documentali o testimonianze. Le prove a discarico sono assunte direttamente nel corso dell'audizione, della quale viene redatto apposito verbale a cura di un docente delegato dal Dirigente scolastico.
8. A seguito dell'audizione il Dirigente scolastico, rimette gli atti secondo la rispettiva competenza al Consiglio di classe o al Consiglio d'Istituto ai fini della deliberazione del provvedimento finale.
9. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di sette giorni. Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono ordinatori e la loro violazione non determina decadenza dall'esercizio del potere disciplinare né l'invalidità del provvedimento finale, a condizione che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa dell'incolpato.

ARTICOLO 7

Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo collegiale

1. L'Organo collegiale è convocato dal Dirigente scolastico entro tre giorni dall'audizione dell'incolpato.
2. Delle operazioni compiute dall'Organo collegiale è redatto sintetico verbale. Si applicano le disposizioni in materia di astensione obbligatoria previste dall'Art. 4 comma 2 del presente regolamento.
3. Il provvedimento che delibera la sanzione, immediatamente esecutivo, è redatto per iscritto e deve essere motivato. Nella ipotesi di sospensione fino al termine delle lezioni e di

esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, la motivazione deve esplicitare le ragioni per le quali non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Il provvedimento deve recare l'indicazione della sanzione irrogata, la sua durata, la sua decorrenza, nonché l'organo e i termini per proporre impugnazione.

ARTICOLO 8

Rientro nella comunità scolastica

1. Nei periodi di allontanamento non superiori ai quindici giorni la scuola mantiene, con lo studente e con i suoi genitori, un rapporto finalizzato alla preparazione del rientro dello studente nella comunità scolastica.
2. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia, e, ove necessario, con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
3. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente facciano ritenere inopportuno il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
4. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione. Parimenti in caso di iscrizione in corso d'anno di un allievo proveniente da un altro istituto, il Dirigente scolastico darà esecuzione alla sanzione pendente e non ancora scontata nei termini stabiliti dall'Istituto di provenienza.

ARTICOLO 9

Riparazione del danno

1. L'irrogazione della sanzione disciplinare non esclude l'obbligo di risarcire i danni arrecati. Sarà posto a carico della famiglia dell'alunno o degli alunni colpevoli dell'infrazione l'onere per la riparazione di un danno al patrimonio scolastico, tenendo conto della situazione personale e familiare dei singoli alunni.

2. In merito al mancato rispetto degli spazi esterni (lancio di carta o oggetti vari), la pulizia di tali spazi verrà effettuata dagli alunni durante gli intervalli o in altri momenti e con modalità organizzative che saranno di competenza dei Consigli di classe.

ARTICOLO 10

Impugnazioni

1. Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo al Dirigente scolastico. Il Dirigente scolastico, verificati i fatti e sentiti i docenti coinvolti, decide sul reclamo con provvedimento succintamente motivato.
2. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente scolastico è ammesso reclamo all'Organo di garanzia interno alla scuola.
3. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di classe o dal Consiglio d'Istituto è ammesso ricorso, entro tre giorni decorrenti dalla comunicazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola.
4. L'Organo di garanzia si pronuncia entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso; qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

ARTICOLO 11

Organo di garanzia

1. L'Organo di garanzia interno della scuola è composto da: Dirigente scolastico, o suo delegato, che lo presiede; un docente membro effettivo e un docente membro supplente, designati dal Collegio docenti, due genitori membri effettivi e un genitore membro supplente, designati dai
2. Rappresentanti dei genitori tra gli eletti nei Consigli di classe.
3. Le competenze dell'Organo di garanzia sono quelle stabilite dall'Art.5, comma e comma 3, del D.P.R. 249 del 24-06-1998 modificato dall'Art.2 del D.P.R. 235 del 21-11-2007.
4. L'Organo di garanzia dura in carica due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità sono surrogati con i membri supplenti.
5. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Dirigente scolastico non oltre i 3 giorni dalla presentazione del ricorso; lo stesso provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante; l'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta.

6. Le adunanze dell'Organo di garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o di impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

ARTICOLO 12

Organo di garanzia regionale

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel Regolamento disciplinare, è attribuita, a norma di legge, all'Organo di Garanzia Regionale, al quale gli interessati possono ricorrere entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di garanzia della scuola.

Il presente **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA** ATTUATIVO DELLO STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE (D.P.R. 24.06.1998 N. 249 - DPR 21/11/07 N. 235)

è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data ___/___/2020